

STATUTO

PEGASO UNO - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA TERINA 35

Numero REA: CZ - 165799

Codice fiscale: 02457230791

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2012 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	Raccolta n. 8160	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata "PEGASO	
	UNO - Società Cooperativa Sociale - ONLUS".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Lamezia Terme (CZ) al-	
	l'indirizzo risultante dalia apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	1.3 Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di istituire e	
	di sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza),	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'isti-	
	tuzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il tra-	
	sferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indi-	
	cato sub 1.2.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 4 (quattro), finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b), e 4 della legge 381/91.

3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del codice civile, dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a. Attività editoriali e di comunicazione in genere;

b. Progettazione, realizzazione o gestione editoriale di portali e siti internet; canali digitali radiofonici e televisivi, nonché la consulenza per la realizzazione di prodotti e servizi multimediali e di sistemi di comunicazione elettronici su reti telematiche, internet, intranet ed extranet;

c. Fornitura di supporti e servizi organizzativi ed editoriali per la comunicazione nonché la pubblicazione di libri e periodici, cartacei ed on-line;

d. Ideazione e realizzazione di comunità virtuali, di sistemi per il commercio elettronico e di servizi di accesso per il consumatore-utente ad internet, sia in proprio che per conto terzi;

e. Ideazione e realizzazione di formati editoriali per internet, TV e cinema e loro interconnessioni;

f. Consulenza organizzativa e pubblicitaria;

g. Analisi, studi e ricerche di mercato;

h. Servizi di ufficio stampa e pubbliche relazioni sia in proprio che per conto terzi;

i. Sviluppo, realizzazione e distribuzione di software, di servizi e sistemi informatici;

j. Realizzazione, noleggio e vendita mediante commercio elettronico e non di attrezzature cine-televisive;

k. Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, anche nel settore della pubblica amministrazione, nonché di convegni, congressi, seminari e simili.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.59 del 31.01.92, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari e, con delibera del Consiglio d'amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili, con esclusione di ogni fine di collocamento, e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-

	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	4.4 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'art.2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 II numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	1. i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il XVIII	
	(diciottesimo) anno di età, che esercitino professioni, arti o	
	mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano parteci-	
	pare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestan-	
	do la loro attività lavorativa;	
	2. le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma	
	della legge 381/91, che devono costituire almeno il 30% (tren-	
	ta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa, compa-	
	tibilmente con il loro stato soggettivo;	
	3. gli esercenti attività di assistenza e di consulenza atti-	
	nenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai	
	sensi dell'art.10 (dieci) della legge 381/91.	
	Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge	
	142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione	

alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Gli aspiranti soci devono offrire garanzie di moralità e onestà e devono essere in grado di collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 Possono essere ammesse, altresì, come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la Cooperativa, o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio d'amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 Il Consiglio d'amministrazione può deliberare, nei limiti

	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
	a. alla loro formazione professionale;
	b. al loro inserimento nell'impresa.
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio
	d'amministrazione può ammettere alla categoria dei soci spe-
	ciali coloro che debbano completare o integrare la loro forma-
	zione professionale in ragione del perseguimento degli scopi
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e
	lungo periodo della Cooperativa.
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio
	d'amministrazione può ammettere alla categoria dei soci spe-
	ciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè par-
	zialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici,
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della
	cooperativa.
	6.4 La delibera di ammissione del Consiglio d'amministrazione,
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,
	stabilisce:
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del
	socio speciale;
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto
	produttivo della cooperativa;
	3. Le partecipazioni che il socio speciale deve sottoscrivere

	al momento dell'ammissione.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art.34 (trentaquattro), anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel Consiglio d'amministrazione della Cooperati-	
	va e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545-bis	
	del codice civile.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	

dall'art.14.1 del presente statuto:

a. nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b. nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio d'amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora al termine del periodo previsto (comunque non eccedenti i cinque anni), il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti nei commi precedenti, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d'amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 Il Consiglio d'amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti

dal precedente art.5 (cinque).

7.4 Il Consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5 (cinque), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 Il Consiglio d'amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e partecipazioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro 25 (venticinque).

	8.2 Le partecipazioni complessive detenute da ciascun socio	
	non possono essere superiori ai limiti di legge.	
	8.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art.2346 del codice civile.	
	Art. 9 (Vincoli sulle partecipazioni e loro alienazione)	
	9.1 Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con	
	effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammini-	
	stratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, la pro-	
	pria partecipazione deve darne comunicazione agli Amministra-	
	tori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento al-	
	l'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7	
	(sette).	
	Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, la cessione può essere effettuata esclusivamente per la	
	totalità della partecipazione posseduta dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	

	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità o nei termini fissati dal	
	Consiglio	
	d'amministrazione:	
	1. del capitale sottoscritto;	
	2. della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	3. dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci é quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ri-	
	cezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla Cooperativa.	
	10.3 I soci cooperatori, inoltre, ferme restando le limitazio-	
	ni di cui all'art.6 (sei):	
	a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	

alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, il Consiglio d'amministrazione, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di

ottenerne estratti a proprie spese.

11.2 Quando almeno un decimo dei numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritta ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. Se l'esercizio di quest'ultimo diritto é possibile, l'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistita da un professionista di sua fiducia.

11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde.-

- a. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

17 di 53

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio d'amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c. che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore della partecipazione sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con

	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio	
	d'amministrazione;	
	e. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	f. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	g. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art.10 (dieci), senza la prevista auto-	
	rizzazione del Consiglio d'amministrazione;	
	h. che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si tro-	
	vi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai	
	lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono	
	particolari esigenze interne, il Consiglio d'amministrazione	
	può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i. che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rap-	
	porto di lavoro con la Cooperativa;	
	j. che non adempia la propria prestazione mutualistica cori	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di inter-	
	ruzione del rapporto di lavoro previste nei regolamento inter-	
	no ai sensi dell'art.6 della legge 142/2001 od eventualmente	
	previste dal C.C.N.L. di riferimento;	
	k. che danneggi moralmente o materialmente la società o fo-	

menti dissidi o disordini fra i soci;

I. che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt.33.4 lett. d c) la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

15.3 Il pagamento é effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata ai socio ai sensi

dell'art.2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione effettivamente liberata ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.15 (quindici).

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso del capitale in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle partecipazioni per le quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.14.1, let-

tere b), c), d) e), g), j), k) e l) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle partecipazioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 18 (Requisiti)

18.1 Ai sensi dell'art.2 della Legge 381191, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gra-

tuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 19 (Domanda di ammissione)

19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- a. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b. indicazione della propria attività di lavoro;
- c. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d. l'ammontare della partecipazione che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- e. precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio d'amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli

interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 20 (Obblighi)

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10 (dieci); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art.14 (quattordici), compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI

Art.21 (Norme applicabili)

21.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art.2526 cod.civ.

21.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori di-

sciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché le quote di partecipazione cooperativa di cui agli artt.5 e 6 della stessa legge n. 59.

21.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art.22 (Soci sovventori)

22.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge n.59 del 31.01.92.

Art. 23 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

23.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da partecipazioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

23.2 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale

23.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 codice civile

Art. 24 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

24.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordi-

naria in occasione della sottoscrizione delle partecipazioni, le partecipazioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio d'amministrazione.

24.2 Il socio che intenda trasferire la partecipazione deve comunicare al Consiglio d'amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

24.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 25 (Deliberazione di sottoscrizione delle partecipazioni)

25.1 Le partecipazioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

a. l'importo complessivo da offrire in sottoscrizione ai soci sovventori;

b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori per le partecipazioni da offrire ai soci sovventori;

c. il termine minimo di durata del conferimento;

d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle partecipazioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato

in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
e. i diritti patrimoniali in caso di recesso.

25.2 A tutti i detentori delle partecipazioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle partecipazioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

25.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

25.4 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo per le nuove partecipazioni.

Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)

26.1 Oltre che nei casi previsti dal codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

26.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art.27 (Strumenti finanziari partecipativi)

27.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art.2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt.4, 5 e 6 della legge n.59/92 e di cui ai precedenti Capi I e II.

Art.28 (Conferimento e partecipazioni dei soci finanziatori)

28.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

28.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

28.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art.29 (Modalità di emissione delle partecipazioni)

29.1 Le partecipazioni destinate ai soci finanziatori, di cui

al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt.2524 e 2481 bis del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

29.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di sottoscrizione delle partecipazioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successiva articolo 32.1 lettera e), ad esse spettante e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai titolari delle partecipazioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

29.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli

Art.30 (Diritti patrimoniali)

30.1 Le partecipazioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito il privilegio deve essere

corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le partecipazioni dei soci cooperatori.

30.2 La remunerazione delle partecipazioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

30.3 La delibera di sottoscrizione, può stabilire in favore delle partecipazioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

30.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle partecipazioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale delle partecipazioni dei soci cooperatori.

30.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le partecipazioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art.31 (Recesso dei soci finanziatori)

31.1 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice ci-

vile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di sottoscrizione delle partecipazioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

31.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle partecipazioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 32 (Elementi costitutivi)

32.1 IL patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci operatori;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3. dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.33.4 e con il valore delle partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle partecipazioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art.30.3;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e prevista per legge.

32.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite del capitale delle partecipazioni sottoscritte.

32.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 33 (Bilancio di esercizio)

33.1 L'esercizio sociale va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

33.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

33.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze.

ze relativo alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

33.4 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a. a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59 del 31.01.92, nella misura prevista dalla legge medesima;

c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n.59 del 31.01.92;

d. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

e. ad eventuale remunerazione delle partecipazioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo V del presente statuto;

f. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 32.1.

Art. 34 (Ristorni)

34.1 Il Consiglio d'amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico

a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art.3 della legge 142/01 e successive modificazioni).

34.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a. erogazione diretta;
- b. aumento del valore nominale delle partecipazioni detenute da ciascun socio;
- c. emissione di strumenti finanziari.

34.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art.35 (divieto di Acquisto delle proprie partecipazioni)

35.1 In Nessun caso la società potrà acquistare partecipazioni proprie.

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI - Competenze e modalità

Art.36 (Decisioni dei soci Qualificazione e competenze)

36.1 L'Assemblea é ordinaria o straordinaria ai sensi di leg-

	ge.	
	L'Assemblea delibera sulle materie riservate dalla legge e	
	dalle presenti norme per il funzionamento della società, non-	
	ché sugli argomenti che l'organo di amministrazione o tanti	
	soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongono alla loro sua approvazione.	
	36.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assem-	
	blea ordinaria:	
	a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli uti-	
	li;	
	b. la nomina del Consiglio d'amministrazione;	
	c. la nomina nei casi previsti dall'art.2477 del codice civile	
	dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del re-	
	visore;	
	d. l'emissione delle partecipazioni destinate ai soci sovven-	
	tori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al prece-	
	dente art.25 (venticinque), nonché sui voti spettanti secondo	
	l conferimenti.	
	e. La determinazione della misura dei compensi da corrisponde-	
	re agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	f. L'approvazione dei regolamenti interni;	
	g. La delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci.	
	36.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	- le modifiche dello statuto;	

- l'emissione delle partecipazioni destinate ai soci finanziatori, diversi dai sovventori;

- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

36.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 37 (Convocazione dell'assemblea)

37.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 33.3.

37.2 L'Assemblea può essere convocata inoltre in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richieda l'Organo amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di

	una relazione da essi predisposta.	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	37.3 L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio	
	d'amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luo-	
	go, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	37.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornir-	
	re la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o	
	altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifi-	
	co recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio	
	e che risultino dal libro dei soci.	
	37.5 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adu-	
	nanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita;	
	nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni	
	successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle pre-	

cedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

37.6 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

37.7 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

37.8 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 38 (Assemblea dei soci: costituzione e quorum deliberativi)

38.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rap-

presentati aventi diritto al voto.

38.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'art.40.2.

38.3 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto ai voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

38.4 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 39 (Norme per il computo dei quorum)

39.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

39.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

39.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.

Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costi-

tuzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia al sensi di legge.

Art. 40 (Procedimento assembleare)

40.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

40.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

40.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

c. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e. vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario.

Art. 41 (Voto)

41.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle partecipazioni sottoscritte.

41.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

41.3 Per i soci finanziatori si applica il precedente art.25.2.

41.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.5.5, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare delle partecipazioni oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabi-

liti da un apposito regolamento.

41.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 42 (Presidenza dell'Assemblea)

42.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.43 (Assemblea ordinaria Voto per corrispondenza o per via telematica)

43.1 E' ammesso il voto per corrispondenza o per via telematica, corredata di firma digitale nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

43.2 Il voto per corrispondenza o per via telematica, corredata di firma digitale è disciplinato come segue:

	a) possono votare per corrispondenza o per via telematica,	
	corredata di firma digitale i soci che ne abbiano fatto ri-	
	chiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare	
	sul libro soci;	
	b) l'organo sociale che convoca l'assemblea deve precisare	
	nella convocazione se il voto per corrispondenza o per via te-	
	lematica, corredata di firma digitale, è ammesso. In nessun	
	caso è ammesso il voto con dette modalità per la delibera sul-	
	la azione di responsabilità nei confronti degli amministrato-	
	ri;	
	c) in caso di voto per corrispondenza o per via telematica,	
	corredata di firma digitale sono considerati presenti tutti i	
	soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di	
	voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse propo-	
	ste di delibera su cui votare deve essere riportato integral-	
	mente nell'avviso di convocazione;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione	
	della convocazione della assemblea, la convocazione deve indi-	
	care con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere	
	le schede per l'esercizio del voto, nei termini necessari per	
	un informato esercizio del diritto di voto;	
	f) il conto delle schede di voto avviene:	
	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di ve-	
	rificare che sussista il quorum costitutiva;	

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al

fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza o per via

telematica, corredata di firma digitale vanno conservate agli

atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza o per via te-

lematica, corredata di firma digitale occorre disporre un ade-

guato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'as-

semblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti

nell'esercizio dei propri diritti.

43.3 Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte di-

verse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti

espressi per corrispondenza o per via telematica, corredata di

firma digitale, non si computano ai fini della regolare costi-

tuzione dell'assemblea.

TITOLO VIII

Amministrazione

Art. 44 (Amministrazione)

44.1 La Società potrà essere amministrata da un Consiglio di

Amministrazione o da un Amministratore Unico.

44.2 Se nominato il Consiglio d'amministrazione sarà composto

da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il

loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'ele-

zione.

44.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministra-

	zione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	44.4 Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	44.5 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse	
	che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà	
	di nomina di almeno un amministratore.	
	44.6 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle parte-	
	cipazioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la fa-	
	coltà di nomina da parte di tale categoria di un numero mag-	
	giore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un	
	terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	44.7 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finan-	
	ziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi	
	diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della de-	
	libera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi	
	nel rispetto dell'art.25.2.	
	44.8 Salvo quanto previsto dall'art.2390 del codice civile,	
	gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di	
	amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'as-	
	semblea ordinaria della Cooperativa. La mancanza di tale atto	
	deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministra-	
	tore.	

44.9 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 45 (Compiti degli Amministratori)

45.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dal presente statuto.

45.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile e, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

45.3 Gli Amministratori, qualora io ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 46 (Convocazioni e deliberazioni)

46.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

46.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

46.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

46.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

46.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

46.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

46.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

46.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari,

in quanto compatibili.

46.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 47 (Integrazione del Consiglio)

47.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

47.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

47.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio d'amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea.

Art. 48 (Compensi agli Amministratori)

48.1 Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nomina-

to, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 49 (Rappresentanza)

49.1 il presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

49.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

49.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

49.4 Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio d'amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

Organo di controllo

Art. 50 (Collegio sindacale)

50.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art.2543 del codice civile, l'assemblea provvede alla nomina del Colle-

gio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

La deliberazione dell'assemblea di sottoscrizione delle partecipazioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la facoltà di nomina di un membro del collegio sindacale. In tale caso la nomina è effettuata con le modalità previste dall'art.44.7.

50.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato dalla stessa assemblea.

50.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 51 (Compiti)

51.1 Il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2409-bis, esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art.2409-ter del codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 52 (Controllo contabile)

52.1 La società può nominare **il Sindaco Unico, o il Collegio Sindacale nei casi ammessi dalla legge.**

Nei casi previsti dall'Articolo 2477 c.c. la nomina è obbliga-

toria.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 (Scioglimento anticipato)

53.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 54 (Devoluzione patrimonio finale)

54.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.34.3, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 55 (Regolamenti)

55.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio d'amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-

l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 56 (Divieti)

56.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

56.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 57 (Rinvio)

57.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 secondo comma si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO: SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO).

Bollo assolto all’origine per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 82/2005

FIRMATO: SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO.